

ORDINANZA DEL SINDACON. **90** del **30 GIU 2026**

Prot. RK/2026/0007379

IL SINDACO

Oggetto: del 30/06/2026 integrazioni e modifiche alle ordinanze sindacali n. 3 del 09/01/2026, n. 22 del 11/02/2026 e n.56 del 16/04/2026. Aggiornamento e ridefinizione delle sole procedure operative di interdizione temporanea al transito veicolare e pedonale in Via dell'Isola Farnese. Il Direttore della VII Direzione del Gabinetto del Sindaco - Protezione Civile Giuseppe Sorrentino Il Direttore Del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici Ernesto Dello Vicario Visto Il vice Capo di Gabinetto Giuseppe Napolitano Visto Il Segretario Generale Rosa Iovinella	Premesso che: con Ordinanza Sindacale n. 3 del 9 gennaio 2026, a seguito di un movimento franoso, causato da avverse condizioni meteo, che ha interessato il muro di contenimento del Castello Farnese, è stata disposta l'interdizione al traffico veicolare e pedonale di via dell'Isola Farnese tra i civici 175 e 190; tale provvedimento si era reso necessario per tutelare l'incolumità pubblica a fronte di accertate condizioni di pericolo per ulteriori distacchi di materiale lapideo da un'altezza di circa 20 metri, gravanti sull'unica via di accesso al Borgo; in data 29 gennaio 2026, si è verificato un nuovo e significativo crollo di blocchi di tufo e detriti che ha reso impraticabile la sede stradale e danneggiato le prime strutture di protezione installate dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale; con successiva Ordinanza Sindacale n. 22 del 11 febbraio 2026, sono state adottate misure urgenti per il superamento dell'isolamento dei circa 150 residenti, tra cui l'allestimento di un percorso pedonale provvisorio mediante scala metallica e l'adeguamento di via Prato della Corte come via di accesso carrabile d'emergenza; nell'ambito delle attività di messa in sicurezza, il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici ha proceduto alla posa in opera di un sistema di protezione della parete mediante geostuoia e rete di contenimento ancorata con tiranti e chiodi; la parete rocciosa è stata contestualmente dotata di un sistema di monitoraggio in continuo, capace di rilevare movimenti millimetrici e di trasmettere segnali di attenzione o allarme in tempo reale alla Sala Operativa della Protezione Civile; con Ordinanza n. 56 del 16 aprile 2026 sono state date disposizioni per l'attuazione delle misure di presidio, osservazione e monitoraggio strumentale per la limitazione della circolazione in caso di allertamento, per la salvaguardia dell'incolumità delle persone; la citata Ordinanza n. 56 poneva a proprio fondamento istruttorio e presupposto logico-giuridico le risultanze e le determinazioni del Tavolo Tecnico precedentemente incaricato di definire la prima cornice di salvaguardia e l'impianto di monitoraggio strumentale del versante; assetto procedimentale dal quale derivano le vigenti procedure operative che impongono l'immediata e automatica interdizione al transito veicolare e pedonale del tratto stradale di Via dell'Isola Farnese, compreso tra il civico 175 ed il civico 190, ad ogni emissione di allerta meteo regionale idrogeologica, per il Bacino D, determinando così un blocco preventivo e generalizzato della circolazione stradale, indipendentemente dal reale ed effettivo verificarsi di fenomeni pluviometrici nel contesto locale; La stessa Ordinanza Sindacale ordinava alla proprietà privata del fondo superiore adiacente a via dell'Isola Farnese (tratto civici 175-190)
---	--

l'esecuzione immediata di opere di messa in sicurezza definitiva della parete e di ogni parte incipiente che sia di proprietà degli obbligati a tutela della pubblica incolumità, fissando in giorni 60 (sessanta) il termine perentorio per la conclusione dei lavori;

il suddetto termine dei 60 giorni è scaduto in data lunedì 15 giugno 2026;

la medesima Ordinanza n. 56/2026 demandava alla Direzione Tecnica del Municipio XV la facoltà di concedere proroghe temporali al termine di scadenza, nei soli casi in cui fosse stato comprovato l'avvio delle attività e la proroga fosse stata finalizzata all'ultimazione delle opere;

con la nota PEC prot. n. CU/2026/64935 dell'08/06/2026, il tecnico incaricato dalla proprietà privata ha avanzato formale istanza di proroga di giorni 30, allegando la proposta progettuale degli interventi (installazione rete paramassi);

con la diffida perentoria emessa dalla Direzione Tecnica del Municipio XV, a mezzo PEC, in data 12/06/2026 con prot. n. CU/2026/68060, si subordinava l'accoglimento della proroga al deposito formale della Comunicazione di Inizio Lavori entro e non oltre le ore 12:00 del 15 giugno 2026;

il tecnico incaricato dalla proprietà privata ha regolarmente trasmesso, entro i termini stabiliti, con PEC prot. n. CU/2026/68782 del 15/06/2026, la Comunicazione di Inizio Lavori, corredata dalla nomina del Direttore dei lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e dall'individuazione dell'impresa esecutrice, configurando così l'effettivo e formale avvio del cantiere;

la Direzione Tecnica del XV Municipio, ritenuto il differimento del termine richiesto tecnicamente congruo e necessario per la corretta esecuzione e l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte delle Autorità competenti, collegate alle opere strutturali definitive sulla scarpata, ha concesso, con Determinazione Dirigenziale rep. CU/1195/2026 del 15/06/2026, alla proprietà privata, la proroga di giorni 30 (trenta) sul termine fissato dall'Ordinanza Sindacale n. 56/2026, per l'ultimazione dei lavori di messa in sicurezza definitiva della parete e di ogni parte incipiente che sia di proprietà degli obbligati a ridosso di via dell'Isola Farnese, fissando, per l'effetto della proroga accordata, il termine perentorio ultimo e improrogabile per la conclusione complessiva delle opere e per il deposito del Certificato di Cessato Pericolo al giorno 15 luglio 2026, facendo salvo l'obbligo in capo alla proprietà privata di mantenere attiva ogni misura provvisoria atta a garantire l'incolumità nel cantiere e sulla sede stradale limitrofa per tutta la durata del differimento, restando inteso che l'Amministrazione attiverà i poteri sostitutivi in danno in caso di inottemperanza entro il termine di proroga di cui sopra;

Considerato che:

il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 - con il quale è stato adottato il "Codice della Protezione Civile"- ha raccolto coordinato e semplificato, in un quadro organico e coerente, la normativa di Protezione Civile, richiamando, all'art. 1, le finalità a cui concorre il Servizio Nazionale della Protezione Civile, istituito con Legge 24.02.1992, n. 225, i principi fondamentali in materia di Protezione Civile e, all'art. 3, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile riconosciute al Sindaco in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile;

il citato D.lgs. n. 1/2018, all'art. 12, comma 5, attribuisce al Sindaco la responsabilità dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico degli Enti Locali", nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di Protezione Civile costituita all'interno dell'Ente;

in data 3 giugno 2026, si è tenuta una sessione urgente del Tavolo Tecnico per la valutazione delle risultanze del periodo di monitoraggio realizzato e per l'eventuale rivalutazione delle procedure operative per l'Isola Farnese (prot. n. RK 6325/2026) alla quale hanno partecipato rappresentanti della VII Direzione Protezione Civile del Gabinetto del Sindaco, del

Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici (DILP), del Municipio XV e di Risorse per Roma S.p.A., finalizzata alla ridefinizione delle misure di salvaguardia della pubblica incolumità e di gestione della viabilità nell'area di Isola Farnese.

Preso atto:

dei disagi, legati al vigente regime di chiusura automatica, preventiva e indifferenziata, del tratto stradale interessato, che di fatto limita l'accessibilità nel quadrante, verificatisi in occasione dell'emissione di allertamento meteo regionale, in relazione al Bacino D, senza che vi sia sempre una correlazione diretta con un concreto stato di pericolo a seguito dell'effettivo manifestarsi dei fenomeni meteorologici locali;

che a seguito delle risultanze del sopra citato Tavolo Tecnico, è stata concordata una calibrazione nella strategia di gestione del rischio, finalizzata al superamento del regime di chiusura automatica e preventiva della sede stradale, in concomitanza con l'emissione dei bollettini regionali di allertamento meteo in relazione al Bacino D, evolvendo verso un sistema dinamico che contemperi la tutela della pubblica incolumità con il diritto alla mobilità della cittadinanza, subordinando le restrizioni viarie all'effettivo manifestarsi dei fenomeni meteorologici;

Dato atto che:

ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 4, secondo periodo, in data 26/06/2026 è stata data la preventiva comunicazione al Prefetto di Roma;

Visti:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico degli enti locali" e, in particolare, l'art. 54;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'art. 7, ai sensi del quale, in presenza di particolari esigenze di celerità del procedimento, è possibile non procedere a dare comunicazione di avvio del procedimento;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e s.m.i.; gli artt. 56 e 94 del Regolamento Generale Edilizio del Comune di Roma;
- l'art. 67 del Regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale;
- gli artt. 30, 31 e 153 del d.lgs. n. 282/1995 recante "Codice della strada";

per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente richiamati,

ORDINA

A parziale rettifica e integrazione di quanto stabilito nell'Ordinanza n. 56 del 16 aprile 2026, e fermo restando ogni altro dispositivo in essa contenuto, l'adozione delle seguenti procedure operative per la gestione della viabilità nel tratto di Via dell'Isola Farnese, compreso tra il civico 175 ed il civico 190:

1. Il punto 2 lettera a) della predetta Ordinanza viene integralmente sostituito come segue: «all'atto della diramazione di un'allerta meteo regionale di livello giallo o superiore, per rischio neve criticità idrogeologica per temporali riferita al bacino D, la ditta affidataria, per la porzione di territorio comprendente Via dell'Isola Farnese, del pronto intervento, sorveglianza e manutenzione ordinaria presso il Municipio XV, da attivare a cura della Direzione Tecnica municipale, predisponga tempestivamente un presidio sul posto con proprio personale; il

personale incaricato del presidio, a seguito della constatazione effettiva del verificarsi del fenomeno meteo previsto, di qualunque intensità, nel tratto interessato, dopo aver comunicato, con la Sala Operativa della Protezione Civile - che registra l'evento nei sistemi operativi in uso e valuta la predisposizione di eventuali misure di comunicazione, osservazione o mitigazione a cura delle componenti del sistema protezione civile - appronterà l'interdizione fisica del transito veicolare e pedonale, che verrà vigilata dalle pattuglie della Polizia Locale fino a cessazione dell'evento meteorico in corso. In tale circostanza, la riapertura del tratto avverrà con le stesse modalità sopra descritte;

2. di prendere atto del dispositivo della Determinazione Dirigenziale della Direzione Tecnica del Municipio Roma XV, n. rep. CU/1195/2026 del 15/06/2026, essendo conforme all'Ordinanza Sindacale n. 56/2026 la fissazione del termine perentorio ultimo e improrogabile per la conclusione complessiva delle opere e per il deposito del Certificato di Cessato Pericolo al giorno 15 luglio 2026;
3. di fare salvo l'obbligo in capo alla proprietà privata di mantenere attiva ogni misura provvisoria atta a garantire l'incolumità nel cantiere e sulla sede stradale limitrofa per tutta la durata del differimento, restando inteso che l'Amministrazione attiverà i poteri sostitutivi in danno in caso di inottemperanza entro il termine di proroga di cui sopra.
4. per quanto non espressamente modificate restano in vigore tutte le prescrizioni, ordini e divieti di cui alle ordinanze sindacali n. 3 del 09/01/2026, n. 22 del 11/02/2026 e n. 56 del 16/04/2026,

AVVERTE

che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Capitolino on line e con la pubblicazione sul sito internet istituzionale di Roma Capitale, essendo la notifica al proprietario mero elemento di integrazione dell'efficacia agli effetti della decorrenza dei termini perentori di esecuzione sopra assegnati e delle eventuali sanzioni di legge, previste per inottemperanza;

che l'efficacia del presente provvedimento, nonché delle parti non derogate delle Ordinanze Sindacali n. 3 del 9 gennaio 2026, n. 22 del 11 febbraio 2026 e n. 56 del 16 aprile 2026, spira con l'attestazione di cessato pericolo prodotto dagli obbligati o da quanti abbiano operato in attuazione di esecuzione coattiva in loro danno.

DISPONE

che la Direzione VII del Gabinetto del Sindaco – Protezione Civile di Roma Capitale, il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici e la Direzione Tecnica del Municipio XV, aggiornino la procedura operativa relativa alle soglie di passaggio dalla fase ordinaria a quella di attenzione e a quella di allarme nonché alla revisione delle misure di presidio, di osservazione e monitoraggio per ciascuna fase, conformemente al dispositivo del capo 1 della presente ordinanza.

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Roma, alla Questura di Roma, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, alla Soprintendenza di Stato, alla Regione Lazio-Direzione regionale "Emergenza, Protezione Civile e NUE 112", ad ATAC, ad AMA, ad Ares 118, al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, al Municipio XV, al Comando della Polizia di Roma Capitale, al Dipartimento Politiche Sociali e Salute; alla Direzione VII Protezione Civile del Gabinetto del Sindaco, nonché a tutte le strutture operative di cui alla DGC n.215/2021.

Il Sindaco
Roberto Gualtieri